

38161-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA - Presidente -
SERGIO DI PAOLA
ANNA MARIA DE SANTIS
DONATO D'AURIA
SANDRA RECCHIONE - Relatore -

Sent. n. sez. 1/286
CC - 11/07/2024
R.G.N. 14022/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CIACCIA DAVIDE nato a ROMA il 09/09/1966

CIACCIA MARIO nato a ROMA il 27/07/1972

BIAGIOLI SAMANTHA nato a ROMA il 08/01/1971

avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

L'Avv. Danilo Romagnino in difesa di Samantha Biagioli, l'Avv. Gianluca Tognozzi in difesa di Davide Ciaccia e l'Avv. Fabio Lattanzi in difesa di Mario Ciaccia insistevano per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale per le misure cautelari reali di Milano, decidendo in seguito all'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo "impeditivo" delle società facenti capo a Ciaccia Mario, Ciaccia Davide e Samantha Biagioli, accoglieva l'impugnazione e disponeva

il vincolo (il tribunale respingeva invece l'appello relativo al sequestro preventivo a fini di confisca).

Si procedeva per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, falso, ed illecito reimpiego; reati consumati attraverso l'abuso delle agevolazioni fiscali previste dal d.l. n. 34 del 2020 che aveva introdotto la misura del c.d. "superbonus" edilizio.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di **Davide Ciaccia**, che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 321, comma 1 cod. proc. pen.): il sequestro preventivo impeditivo della società **"Dama 4.0 s.r.l."** sarebbe illegittimo in quanto l'appello del pubblico ministero non si sarebbe confrontato con il contenuto del provvedimento reiettivo e sarebbe, pertanto, inammissibile; invero l'impugnazione non avrebbe dovuto incentrarsi sulla sussistenza dei gravi indizi di sussistenza della truffa nei confronti degli istituti bancari - peraltro non procedibile per difetto di querela -, ma sulle esigenze cautelari, che il primo giudice aveva ritenuto insussistenti.

3. Ricorreva per cassazione il difensore di **Mario Ciaccia**, che deduceva:

3.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): non sarebbero stati indicati i reati che sono posti a base del vincolo, né quelli la cui esecuzione avrebbe dovuto essere impedita; segnatamente, si deduceva che non sarebbe stata dimostrata la funzionalità della attività di falsa fatturazione all'evasione e che, pertanto, mancherebbe il *fumus* del delitto contestato; a ciò si aggiungeva che la società **"Appalti e servizi"** , contrariamente a quanto ritenuto, sarebbe stata effettivamente operativa in quanto aveva centotrenta dipendenti;

3.2. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): mancherebbe il *fumus* dei reati contestati, tenuto conto che le truffe erano improcedibili e che, nell'ipotesi accusatoria, le società riconducibili al ricorrente sarebbero state funzionali proprio a consumare le truffe.

Si deduceva, inoltre, che l'ordinanza sarebbe generica in ordine alla identificazione del ruolo degli indagati, considerato che faceva riferimento ai **"Ciaccia"** indistintamente; si ribadiva, infine, che le società **"Edil Green Italia"** e **"Federazione Immobiliare Property"** non sarebbero riferibili al ricorrente;

3.3. violazione di legge in ordine al *fumus* del reato di indebita compensazione: non sarebbe stato indicato in che misura sarebbe stata effettuata la compensazione illecita;

3.4. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): sarebbe insussistente il *fumus* del reato previsto dagli artt. 483 e 479 cod. pen.;

3.5. violazione di legge: non sarebbe stato identificato il "collegamento strumentale" tra le attività delle società vincolate facenti capo a **Mario Ciaccia**, ovvero **"Emgat Italy"**

s.p.a." e "Appalti e servizi s.p.a."; non vi sarebbe nessuna motivazione in ordine al pericolo cautelare.

4. ricorreva per Cassazione anche il difensore di **Samantha Biagioli** che deduceva:

4.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto insussistente il pericolo cautelare in relazione alla richiesta di sequestro preventivo impeditivo della società "**SB CSI s.r.l.**", ritenendo che non fosse stato dimostrato il "durevole asservimento" della società alla consumazione dei reati contestati; il pubblico ministero - a fronte delle argomentazioni del primo giudice - si sarebbe limitato a riproporre la precedente richiesta non affrontando il tema del pericolo cautelare; l'appello sarebbe, pertanto, inammissibile;

4.2. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima perché non avrebbe dimostrato il "durevole asservimento" delle società vincolate alla consumazione dei reati in contestazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse di **Davide Ciaccia e Samantha Biagioli** ed il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di **Mario Ciaccia** (con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al pericolo cautelare) sono infondati.

1.1. In via preliminare, con riguardo alle condizioni che legittimano il sequestro cautelare previsto dall'art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il collegio riafferma che ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato", finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un "collegamento strutturale" fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454 - 01; Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Lo Modou Bineta, Rv. 276660).

1.2. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale legittimamente rilevava che il pubblico ministero, nel suo atto di appello, aveva puntualmente censurato le valutazioni del giudice per le indagini preliminari in ordine alla insussistenza del pericolo cautelare (pagg. 36 e 37 dell'ordinanza impugnata).

Il pubblico ministero aveva, infatti, rilevato che la libera disponibilità dei beni di cui si chiedeva il vincolo - anche tenuto conto delle intestazioni fittizie - rischiava di aggravare

le conseguenze dei reati in contestazione e di favorire la consumazione di reati di analoga natura. A conforto, nell'atto di appello si allegava che i cantieri edili erano, ancora aperti ed attivi e che soltanto l'azione dell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale per le misure di prevenzione era riuscita ad arginare la situazione di allarmante illegalità creata dagli indagati con grave pericolo anche per le finanze pubbliche (pag. 36 dell'ordinanza impugnata).

Tale apparato argomentativo, diretto ad evidenziare la sussistenza delle esigenze cautelari è stato legittimamente ritenuto sufficiente a contestare in maniera "specificata" l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva ritenuto la non sussistenza del "collegamento strumentale" tra le società delle quali si chiedeva il sequestro ed i reati per i quali si procede.

Ritenuta alla specificità dell'atto di impugnazione sul punto devoluto, il tribunale legittimamente rilevava inoltre - in coerenza con le indicazioni ermeneutiche citate e condivise - che non era necessaria la dimostrazione del "collegamento strutturale" tra il bene vincolato ed il reato. E che ai fini del sequestro impeditivo era sufficiente dimostrare il durevole e costante utilizzo del bene a fini illeciti; veniva rilevato, altresì, che il fatto che le società fossero state attinte da vincolo di prevenzione non ostava all'applicazione del vincolo penale tenuto conto della differente natura e finalità dei sequestri.

L'ordinanza impugnata, sul punto non si presta pertanto ad alcuna censura.

2.I residui motivi del ricorso proposto nell'interesse di **Mario Ciaccia** sono infondati.

2.1. Il primi quattro motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata dimostrazione del *fumus* dei reati posti alla base del vincolo, sono infondati.

In via preliminare si riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo* sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Quanto alla identificazione del *fumus* il collegio condivide, inoltre, la giurisprudenza secondo cui il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta

qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01). E quella secondo cui il giudice, nel valutare il *fumus commissi delicti*, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01).

Si tratta di una giurisprudenza che puntualizza, senza contrastarlo, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000, mariano, Rv. 215840 - 01).

2.2. Tanto premesso il collegio rileva che le frodi correlate all'abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d. "superbonus" possono - in astratto - essere dirette sia nei confronti degli Istituti di credito, che dello Stato, con condotte concorrenti. E che le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla monetizzazione del credito, che nella proiezione cartolare di tale credito, ceduto alle banche. Il meccanismo truffaldino - che caratterizza la maggior parte delle azioni fraudolente connesse all'abuso delle agevolazioni fiscali previste dal d.l. n. 34 del 2020 - richiede dunque la presentazione di fatture per operazioni di fatto inesistenti, ma idonee a generare un credito fiscale illegittimo, cedibile e monetizzabile.

Si è già affermato, sul punto, che integra il *fumus* del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell'agevolazione fiscale del cd. "superbonus 110%" mediante la sua cessione o lo "sconto in fattura" ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, effettui la fatturazione "in acconto" di spese relative a opere non ultimate o non certificate, posto che l'emissione di tali fatture mira a simulare l'esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione (Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, De Martino, Rv. 283767 - 01). E che i crediti di imposta ceduti ai sensi dell'art. 121 d.l. 19

maggio 2020, n. 34 possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d'imposta di "costi in realtà non sostenuti", al delitto previsto dall'art. 10-*quater*, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti (Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane, Rv. 284054 - 01).

Si riafferma, inoltre, con specifico riguardo alla condotta di emissione di fatture inesistenti, che le spese per poter essere detratte con i vari *bonus* devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei *bonus* stessi e che il fatto che il beneficio fiscale sia condizionato all'effettiva esecuzione e completamento dei lavori dei lavori - da effettuare nel rispetto della normativa non elide la rilevanza penale della falsa fatturazione funzionale alla creazione del credito inesistente (Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, § 2.3.).

Nel caso in esame: è vero, come dedotto, che mancano le querele degli istituti di credito che hanno monetizzato i crediti inesistenti e che, pertanto, i reati di truffa ai danni delle banche sono improcedibili (la truffa ai danni dello Stato non risulta - ad oggi - contestata); ma è altresì vero che è stato dimostrato, con motivazione persuasiva ed esaustiva, il *fumus* dei reati di falsa fatturazione, indebita compensazione, riciclaggio ed autoriciclaggio (pagg. 18-36 dell'ordinanza impugnata), il che legittima l'applicazione del vincolo cautelare contestato.

Nel caso di specie la sussistenza del *fumus* dei reati - ad oggi - contestati è stata verificata sulla base degli standard dimostrativi tipici dell'incidente cautelare reale, sicché il provvedimento impugnato non si presta, sul punto, ad alcuna censura.

Non superano la soglia di ammissibilità, invece, le doglianze che contestano la motivazione, deducendo (senza allegazione degli elementi di prova travisati) che le società erano operative in quanto avevano dei dipendenti. Si tratta di contestazioni, non autosufficienti dirette a contestare non una violazione di legge, ma una parte - peraltro non decisiva - della motivazione, in contrasto con lo statuto delle impugnazioni che governa la materia delle misure cautelari reali.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parti private che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024

L'estensore

Sandra Recchione



La Presidente

Giovanna Verga

